



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/25 del 8.4.2015

INTEGRAZIONE FONDO RISCHI CONSORZI FIDI

Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 47 come integrata dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, dalla legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 43 e dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Confidi stessi.
2. L'intervento riguarda la concessione di aiuti sotto forma di garanzie secondo il metodo di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505 e/o secondo le modalità e i criteri del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
3. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

Art. 2

Requisiti dei Consorzi Fidi

1. I Consorzi di garanzia collettiva fidi che possono presentare domanda per la ripartizione delle risorse finalizzate all'integrazione del loro fondo rischi devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti per almeno il 60% da piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, con l'esclusione delle imprese costituite in forma cooperativa;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. non avere fini di lucro;
- d. avere una sede operativa in Sardegna;
- e. svolgere la propria attività di concessione delle garanzie prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese aventi sede operativa in Sardegna;
- f. operare prevalentemente nel settore industriale e dei servizi, con un ammontare delle garanzie a favore delle imprese operanti in tali settori non inferiore al 60% del totale delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- g. essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3

Requisiti imprese beneficiarie dell'aiuto sotto forma di garanzia

1. Possono beneficiare dell'aiuto sotto forma di garanzia le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aventi sede operativa in Sardegna.
2. Sono ammissibili gli aiuti a favore di attività di trasformazione dei prodotti agricoli ad esclusione dei seguenti casi:
 - a) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o
 - b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
4. Sono altresì esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
5. Gli aiuti non possono essere concessi se subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
6. Se un'impresa operante in uno dei sopraelencati settori esclusi opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività ammissibili ai sensi delle presenti Direttive, gli aiuti potranno essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che l'impresa dimostri adeguatamente la separazione delle attività o la distinzione dei costi, affinché le attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi ai sensi delle medesime Direttive.

7. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
8. L'impresa per beneficiare dell'aiuto non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Art. 4

Concessione della garanzia ed intensità dell'aiuto

1. Con le risorse destinate all'integrazione del Fondo rischi i Consorzi Fidi provvedono, prevalentemente alla concessione a favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 3, di garanzie sui finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività.
2. Per ogni operazione di garanzia effettuata con le risorse assegnate ai sensi delle presenti Direttive, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto dovrà essere calcolato ex ante utilizzando il metodo di calcolo approvato dalla Commissione Europea con la Decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505. In alternativa, per ragioni motivate, l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto potrà essere determinato secondo la metodologia di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”. In tale ultimo caso, la garanzia non potrà eccedere l'80% del prestito sotteso e un importo garantito di 1.500.000 euro (o 750.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 euro (o 375.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. Se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui al Regolamento “de minimis”. Il Confidi dovrà dare atto della motivazione nella comunicazione di concessione.
3. Qualora l'aiuto alle PMI sotto forma di garanzia venga concesso secondo le modalità e i criteri di cui Regolamento (UE) n. 1407/2013, un'impresa unica non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, concessi in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nei tre esercizi finanziari, aiuti riconducibili al regime "de minimis", i limiti di 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) non dovranno essere superati per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei suddetti limiti l'impresa non potrà beneficiare dell'aiuto ai sensi delle presenti Direttive.
5. L'impresa richiedente la garanzia consortile, all'atto della domanda di rilascio della stessa, deve dichiarare al Consorzio Fidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Consorzio di garanzia collettiva fidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.
6. Le imprese beneficiarie della garanzia, in linea di principio, devono essere in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di intervento pubblico; le garanzie devono essere circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non possono assistere più dell'80% del prestito in essere e non sono automaticamente prorogabili.
7. Le modalità dell'intervento saranno basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i corrispettivi pagati dai beneficiari a seguito del rilascio della garanzia (premi) consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso.
8. In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.
9. In caso di liquidazione/cessazione del confidi la residua quota di fondo consortile/capitale sociale, fino a concorrenza della somma ricevuta, dovranno essere restituite alla Regione.

Art. 5

Presentazione delle domande di integrazione al fondo rischi

1. Con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, vengono accertate annualmente le risorse disponibili e vengono fissati, con apposito "avviso" da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione del Fondo rischi da parte dei Consorzi Fidi aventi i requisiti di ammissibilità all'intervento.
2. I Confidi interessati presentano all'Assessorato dell'Industria, entro i termini fissati, la domanda corredata dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste e necessarie per poter accedere all'intervento.
3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi necessari per la verifica dei requisiti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ammissibilità o per l'istruttoria, l'Assessorato dell'industria, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande stesse, ne richiederà l'integrazione al Confidi. Il medesimo Confidi è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi.

4. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Assessorato darà motivata comunicazione al Confidi interessato.

Art. 6

Istruttoria e modalità di suddivisione delle risorse

1. La Regione adotta ogni atto relativo all'istruttoria delle domande di integrazione al fondo rischi, ripartendo le risorse finanziarie, secondo i seguenti parametri:
 - 40% sulla base delle nuove garanzie erogate nell'anno precedente la data di presentazione della domanda, al netto delle conferme;
 - 30% sulla base delle garanzie in bonis lorde, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - 10% sulla base del Patrimonio di Vigilanza-Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, per gli iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni;
 - 10% sulla base del numero dei Soci effettivi, risultanti dal Libro Soci e dall'ultimo bilancio approvato;
 - 10% sulla base del rapporto garanzie in bonis/garanzie totali nell'anno precedente la data di presentazione della domanda.
2. Le risorse relative ad ognuno dei suddetti parametri saranno ripartite proporzionalmente tra i Confidi ammessi all'intervento.
3. L'istruttoria delle domande dovrà concludersi entro 45 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Entro tale termine dovranno essere adottati i provvedimenti di riparto delle risorse tra i Consorzi Fidi ammessi.

Art. 7

Concessione degli aiuti alle imprese beneficiarie

1. Successivamente alla presentazione delle domande di concessione della garanzia, il Consorzio Fidi dovrà verificare la sussistenza in capo ad ogni singola impresa di tutti i requisiti previsti, anche dalle presenti Direttive, per la concessione dell'aiuto, effettuando altresì il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.

2. Una volta erogato il finanziamento, il Consorzio Fidi comunicherà la concessione della garanzia e del relativo aiuto. Tale comunicazione verrà inviata, oltre che alla singola impresa, anche all'Assessorato dell'Industria, e dovrà contenere i dati riguardanti l'importo complessivo dell'affidamento, l'importo della garanzia, l'importo dell'aiuto spettante e il premio dovuto.
3. Eventuali modifiche dell'affidamento e/o della garanzia e/o dei requisiti soggettivi dell'impresa, l'eventuale revoca dell'affidamento o l'eventuale sopravvenuta "posizione di sofferenza" ovvero eventuali azioni esecutive e/o concorsuali di recupero del credito nei confronti delle imprese beneficiarie, dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'Industria.
4. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nelle presenti Direttive determina la revoca della garanzia.

Art. 8

Obblighi dei Confidi

1. I Confidi selezionati sono obbligati al rispetto di tutte le condizioni previste dalle presenti Direttive e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. I Confidi selezionati si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia.
3. Nella concessione delle garanzie i Confidi ammessi all'intervento dovranno impegnarsi, per quanto attiene alle risorse di provenienza pubblica, al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto e alla verifica dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. In particolare il Consorzio Fidi dovrà acquisire le dichiarazioni, prodotte ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, riguardanti gli aiuti "de minimis" ricevuti dalle imprese beneficiarie negli ultimi tre esercizi finanziari.
4. I Confidi si impegnano a trasmettere, entro un mese dalla sua approvazione, copia del bilancio e della Relazione sulla gestione e una scheda sintetica, sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, esplicitiva dei dati utili alla formazione dei parametri di cui all'art. 6
5. I fondi rischi costituiti con le risorse regionali dovranno essere utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Al fine di liberare risorse per la concessione di ulteriori garanzie, i fondi rischi possono essere utilizzati per gli accantonamenti prudenziali, per ciascun esercizio di competenza economica, nel rispetto dei principi contabili del codice civile e della normativa di vigilanza di Banca d'Italia. Né le somme stanziare, né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative, delle spese di funzionamento e/o degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

investimenti dei Confidi al di fuori delle garanzie assistite. A tal fine i Confidi si impegnano, all'atto di presentazione della domanda, a costituire e mantenere una contabilità separata ed autonoma per le somme di provenienza pubblica. Le ulteriori garanzie concesse con le risorse liberate, sono comunque soggette alla modalità di concessione di cui all'art. 7 e di rendicontazione di cui al successivo art. 9.

6. In caso di liquidazione dei Confidi, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.

Art. 9

Rendicontazione e durata regime di aiuto

1. Al fine di consentire all'Assessorato dell'industria di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, i Consorzi fidi si impegnano ad inviare entro il mese di maggio di ogni anno un resoconto sintetico della operatività del Confidi dal quale emergano:
 - il numero delle aziende che hanno presentato richiesta di garanzia;
 - il numero delle richieste pervenute;
 - l'elenco nominativo delle imprese garantite nell'anno;
 - il numero delle richieste accolte e perfezionate;
 - l'importo nominale dell'affidamento garantito;
 - l'importo nominale della garanzia rilasciata;
 - il numero e l'importo degli impegni a garantire assunti;
 - il valore lordo delle garanzie in essere al 31 dicembre di ogni anno, con separata indicazione di quelle in bonis rispetto a quelle deteriorate.
2. L'Assessorato dell'Industria potrà effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
3. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nelle presenti Direttive determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria delle risorse attribuite e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.
4. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31 dicembre 2020 e comunque per il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, incluse eventuali proroghe.